Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

Viale San Pietro,10

07100 Sassari

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER LA FREQUENZA NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Art. 1 - Finalità ed Oggetto

L'importante ruolo delle Associazioni di Volontariato che operano con finalità di tutela sociosanitaria, garantendo la loro presenza e l'impegno all'interno delle strutture sanitarie a sostegno dei cittadini, viene riconosciuto attraverso forme di collaborazione costante.

A tal fine, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, compatibilmente con la realtà organizzativa aziendale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia e dei principi di imparzialità e trasparenza, si impegna, con il presente Regolamento, a promuovere la collaborazione con le Organizzazioni di Volontariato, riconoscendo e favorendo la loro attività come espressione di libera partecipazione, solidarietà e pluralismo e come apporto complementare e non sostitutivo per il conseguimento delle finalità aziendali.

Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso alle strutture della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari da parte di Associazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale, Associazioni senza scopo di lucro (ONLUS).

Art. 2 - Riferimenti Normativi

- Legge 266/1991 (legge quadro sul volontariato);
- Legge regionale sul Volontariato n. 39 del 13.09.1993, "Disciplina delle attività di volontariato e modifica alle leggi regionali 25/01/1998 n.4 e 17/1/1989 n. 3";
- Legge del 6 giugno del 2016, n.106, "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale".

Art. 3 - Gruppo di lavoro

Le funzioni del Coordinamento Aziendale sono demandate al Gruppo di lavoro costituito con Delibera aziendale n. 592 del 19/10/2017 "Costituzione del gruppo di Lavoro per la gestione e il coordinamento delle attività connesse alle organizzazioni di volontariato che operano nelle UU.OO. della AOU di Sassari".

Il gruppo di lavoro è costituito in capo alla Direzione Sanitaria e coadiuva la Direzione Strategica nella gestione dei rapporti con le diverse Associazioni di volontariato che si interfacciano o intendano interfacciarsi con la Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

La Struttura amministrativa competente per la stipula del rapporto convenzionale tra l'Azienda e le diverse Associazioni interessate, da ora definito servizio competente, sarà la Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e rapporti con l'Università.

Art. 4 - L'attività di volontariato e la figura del volontario

1. È considerata **Organizzazione di Volontariato** ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere un'attività senza fini di lucro, anche indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà e che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Ai fini del presente Regolamento, per attività di volontariato si intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. La figura di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere soltanto rimborsate dalla Associazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per la attività prestata.
5. Le attività di volontariato prestate all'interno dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dovranno essere rese in regime convenzionale, come previsto dalla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991 (Legge quadro sul volontariato) e dalla Legge Regionale 13 settembre 1993 n. 39, e solo dalle Organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato.

Art. 5 - Richiesta Convenzione e modalità di attivazione del rapporto convenzionale

1. Le Organizzazioni di volontariato, in regola con le disposizioni normative in materia, possono richiedere di essere ammesse a svolgere attività di volontariato all'interno delle strutture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.
2. A tale scopo, il rappresentante legale dell'Organizzazione formalizza la richiesta di convenzione o del suo rinnovo; la richiesta deve essere corredata dalle seguenti dichiarazioni:
   - costituzione della Associazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 266 dell'11 agosto 1991 (Legge quadro sul volontariato);
   - iscrizione nel Registro generale del volontariato, istituito ai sensi della L.R. 13 settembre 1993 n. 39;
   - indicazione obbligatoria della propria sede legale e area territoriale di attività.
3. Alla richiesta di convenzionamento, dovrà essere obbligatoriamente allegato il curriculum dell'Associazione contenente la descrizione delle attività ed esperienze maturate, incluse quelle formative, nonché un progetto, che si intende svolgere presso i locali dell'AOU, di attività coerente con la natura del servizio della Struttura aziendale presso cui l'Organizzazione chiede di impegnarsi. Il progetto deve indicare, tra l'altro, la natura delle mansioni che verranno svolte dai volontari, il cronoprogramma delle attività, l'elenco nominativo degli operatori impegnati nello svolgimento delle attività e le relative qualifiche professionali.
4. Il Servizio competente, ricevuta la richiesta da parte della Organizzazioni di volontariato interessata, ne dà comunicazione al gruppo di lavoro e avvia l'istruttoria:

- acquisisce il parere favorevole da parte del Direttore/Responsabile della Struttura (SC, SSD, SS) presso la quale l'Associazione chiede di svolgere l'attività di volontariato e dal Direttore della Direzione Medica di Presidio;
- verifica la documentazione e in caso di richiesta incompleta o irregolare invita l'Associazione interessata a regolarizzarla;
- predispone l'atto convenzionale da sottoporre all'attenzione del Rappresentante Legale (o un suo delegato) dell'Associazione, del Responsabile/Direttore della Struttura coinvolta e del Gruppo di Lavoro: in caso di parere favorevole si procede all'approvazione della convenzione tramite atto deliberativo;

- la convenzione viene sottoscritta in duplice copia dal Rappresentante Legale dell'Associazione e dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e successivamente repertoriata;
- successivamente alla stipula della Convenzione ciascun Associazione viene inserita nel Registro Aziendale del Volontariato, detenuto dal Servizio Competente; il Registro potrà essere liberamente consultabile sul sito web www.aousassari.it nella sezione dedicata e verrà aggiornato telematicamente dalla Struttura Comunicazione e Relazioni Esterne;
- ciascuna Associazione deve sottoscrivere la presa visione e l'accettazione delle clausole contenute nel presente Regolamento, della normativa in materia di sicurezza, igiene, e salute nei luoghi di lavoro secondo la vigente normativa in materia e secondo le specifiche procedure aziendali ed in particolar modo le clausole previste nel Regolamento PEI, nel DUVRI etc.

La presentazione della richiesta di convenzionamento da parte di una Associazione non costituisce alcun obbligo da parte dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari alla stipula di apposito atto convenzionale, in quanto la stessa Azienda potrà valutare l'opportunità di permettere l'ingresso dei volontari all'interno delle Strutture, anche in relazione al numero di associazioni già operanti nelle strutture, effettuando una valutazione costi/benefici.

Dalla stipula di apposita convenzione non deriva inoltre alcun obbligo da parte dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari di mettere a disposizione delle Associazioni beni mobili o immobili.

Art. 6 - Formazione

Ciascuna Associazione deve garantire una formazione costante a favore dei volontari che prestano l'attività presso le strutture dell'Azienda, condizione indispensabile al fine di poter permettere l'ingresso e l'operatività dei volontari all'interno delle Strutture.
Pertanto, all'inizio di ciascuna annualità, le Associazioni devono condividere apposito programma formativo con l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

Articolo 7 - Modalità di svolgimento delle attività di volontariato e obblighi del volontario

1. Le attività devono essere svolte dal volontario in conformità alle finalità dell'Organizzazione di Volontariato contenute nello Statuto e nell'atto costitutivo presentati all'atto della domanda

di iscrizione nel Registro Regionale, nel rispetto della convenzione stipulata con la Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e del presente regolamento.

2. Le attività del volontario, che devono essere esclusivamente di supporto non sanitario, morale, sociale, complementari alle attività di carattere sanitario e sociosanitario svolte dalle strutture aziendali, e/o riguardanti le piccole incombenze della vita quotidiana degli utenti dei servizi ed eventualmente dei loro parenti, devono essere caratterizzate da una continuità operativa e non possono essere rese, a qualsiasi titolo, attività estemporanee se non previa autorizzazione da parte del Direttore della Direzione Medica di Presidio.
3. Tale attività a titolo esemplificativo e non esaustivo potrà spaziare dal sostegno morale al conforto, alla semplice compagnia, ad attività ricreative e ludiche, all'accompagnamento, all'approvvigionamento di generi vari (giornali, indumenti, schede telefoniche etc, ad eccezione delle bevande e del cibo che dovranno essere precedentemente autorizzati dal personale sanitario), al supporto delle cure igieniche elementari (lavare le mani, lavare i capelli e pettinare), all'accompagnamento dei pazienti deambulanti solo se precedentemente autorizzato dal personale di assistenza, alla somministrazione dei pasti etc..
4. La gestione della comunicazione deve essere concordata con il Gruppo di lavoro.
5. Il volontario si impegna ad operare nell'ambito del settore di intervento per il quale l'Organizzazione di Volontariato ha ottenuto l'iscrizione. In particolare, il singolo volontario deve svolgere esclusivamente le attività affidategli. L'Organizzazione di Volontariato risponde delle attività svolte dai singoli operatori.
6. Il volontario deve essere immediatamente essere immediatamente riconoscibile dal resto del personale operante nella struttura presso la quale presta la propria attività, deve esibire apposito cartellino di riconoscimento rilasciato dalla Associazione sulla base del modello fornito dalla Azienda, che contenga la denominazione dell'Organizzazione e la dicitura "Volontario", il cognome e nome, il numero identificativo, la data di rilascio, il timbro della Direzione Medica di Presidio, come da fac-simile che verrà comunicato. Nel corso del periodo di validità della convenzione, qualora il volontario cessi di prestare la propria attività di volontariato presso l'AOU di Sassari sarà cura del legale rappresentante dell'Associazione restituire il cartellino di riconoscimento in precedenza consegnato. Lo stesso legale rappresentante dovrà comunicare tempestivamente al Servizio competente i nominativi di tutti i nuovi volontari indicati a operare presso le strutture dell'Azienda, al fine di consentire le relative conseguenti procedure di ammissione.

7. Il volontario deve attenersi a norme di comportamento socialmente condivise, garantire il rispetto e la dignità di tutti i soggetti con cui viene in contatto, deve altresì agire nel rispetto delle indicazioni fornite dal Responsabile/Direttore della Struttura dove opera e nel pieno rispetto della volontà dei pazienti e della loro famiglia.
8. Il volontario deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro secondo la vigente normativa in materia e secondo le specifiche procedure aziendali.
9. Il volontario avrà cura di utilizzare un abbigliamento consono al luogo presso il quale presta la propria attività e funzionale all'attività stessa. I volontari dovranno essere muniti, salvo richiesta specifica da presentare per iscritto all'Azienda, di camice bianco con una fascia di colore verde da apporre al braccio e recante la scritta volontario, entrambi saranno forniti dalla Associazione di volontariato e dovranno essere indossati nell'espletamento delle attività. È fatto divieto di utilizzare divise non preventivamente concordate con l'Azienda.
10. I volontari devono rispettare le disposizioni regolamentari aziendali e le disposizioni vigenti presso le Strutture nelle quali prestano la loro attività.
11. I volontari sono identificati nell'elenco depositato presso la Struttura ove prestano la propria opera, con nome, cognome e data di nascita, da aggiornarsi in funzione delle variazioni che di volta in volta intervengono; copia di tale elenco e dei relativi aggiornamenti viene inviata dall'Organizzazione di volontariato alla Direzione Medica di Presidio, al Gruppo di lavoro e al Servizio competente per la stipula dell'atto convenzionale.
12. La presenza di volontari presso la Struttura verrà accertata mediante un "registro presenze", custodito dal coordinatore infermieristico della Struttura, sul quale i volontari devono indicare, di volta in volta, la data, il cognome e nome, l'ora di entrata e di uscita ed apporre la propria firma; le modalità e i tempi dell'attività verranno concordati con i Responsabili/Direttori delle Strutture coinvolte, verranno inserite nel dettaglio in apposito atto convenzionale e l'Associazione ne dovrà dare comunicazione al gruppo di lavoro.

Art. 8 - Copertura assicurativa

In conformità alla legge n. 266/1991, le organizzazioni di volontariato devono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato presso le strutture aziendali, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Al fine di consentire l'ingresso dei volontari nelle Strutture Aziendali, le Associazioni

devono consegnare al Servizio Competente copia delle polizze assicurative previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 9 - Tutele dei volontari

Le prestazioni autorizzate sono volontarie e gratuite e non devono configurare, con i volontari e con le Associazioni, rapporti di dipendenza o subordinazione contrattuale, né comportano impegno a tempo pieno.

Le attività tipiche del volontario, trattandosi delle sole attività di supporto morale e sociale e/o riguardanti le piccole incombenze della vita quotidiana del degente, qualora non riservate da norme di legge al personale con una particolare qualificazione, non sono soggette ad alcuna delle disposizioni previste dalla normativa in materia di lavoro.

Anche l'eventuale possibilità di esposizione ad agenti biologici va ritenuta di tipo generico e paragonabile a quella del pubblico che accede a vario titolo alla struttura sanitaria.

In ogni caso, è fatto divieto al volontario di accedere per qualsiasi motivo nelle aree segnalate e delimitate da cartelli riportanti la dicitura "zona controllata" e/o "zona sorvegliata" per quanto riguarda il rischio da radiazioni ionizzanti e in qualsiasi altra zona con limitazione di accesso.

È fatto divieto altresì di assistere, in qualsiasi forma, pazienti sottoposti ad indagine di Medicina Nucleare e con impiego di radioisotopi, o ad alto isolamento infettivologico. Sarà cura del Responsabile/Direttore della Struttura, coordinatore infermieristico o persona delegata, informare il volontario della presenza di pazienti trattati con materiale radioattivo o sottoposti ad isolamento e fornire le adeguate indicazioni.

La tutela dei volontari, disciplinata dall'art. 3, comma 12 bis, del DLgs n. 81/2008, viene garantita dall'Organizzazione di appartenenza, che si impegna a sottoporre i volontari a formazione, qualificazione ed aggiornamento e ad adottare tutte le misure atte alla verifica della buona salute dei propri aderenti ai fini dell'espletamento dell'attività.

Art. 10 - Obblighi dei volontari

Ogni volontario è tenuto a:

- rispettare la dignità e diritti degli utenti;
- rispettare in generale le norme di igiene, decoro e pulizia e in particolare i protocolli aziendali, con particolare riguardo a quello per il lavaggio delle mani;

- osservare un comportamento conforme ai principi che ispirano la missione del volontario, ad assumere adeguate note di linguaggio nella comunicazione con gli altri operatori, con i pazienti ed eventualmente con i familiari, mantenendo con gli altri volontari un rapporto di collaborazione che possa contribuire al buon andamento del servizio;
- osservare il più rigoroso segreto sulle notizie e sui fatti dei quali può venire a conoscenza nel corso delle prestazioni svolte, e ad improntare ogni servizio alla più assoluta discrezione e riservatezza ai sensi della normativa vigente in materia di privacy;
- rispettare le disposizioni impartite dal Responsabile/Direttore della Struttura coinvolta, dal coordinatore infermieristico e dal Direttore della Direzione Medica di Presidio o un suo delegato, per quanto di rispettiva competenza, ed operare con il massimo spirito di collaborazione con il personale aziendale e con i destinatari dei servizi;
- intrattenere con il personale sanitario in servizio presso il reparto di destinazione un efficace flusso di informazioni sui risvolti delle attività di supporto effettuate nei confronti dei pazienti;
- apporre la firma di presenza nell'apposito registro;
- tenere un comportamento corretto e rispettoso verso il personale ed i beni dell'Azienda;
- indossare il camice bianco con la fascia verde e apporre in maniera visibile il tesserino di riconoscimento;
- rispettare tutte le regole derivanti dal presente regolamento;
- prendere visione del Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e del Piano di emergenza Interno (PEI) in vigore (sito aziendale AOU SS).

Art. 11 – Sospensione e Risoluzione

Fatte salve le dovute segnalazioni all'Autorità Giudiziaria per eventuali comportamenti penalmente rilevanti, il mancato rispetto degli obblighi comportamentali posti in capo ai volontari e debitamente rilevati dal Responsabile/Direttore della Struttura interessata, comporterà una immediata segnalazione al Rappresentante Legale dell'Associazione da parte del Direttore della Direzione Medica di Presidio al fine di concordare i conseguenti provvedimenti da assumere, compreso l'eventuale allontanamento del volontario e, nel caso, la risoluzione o sospensione del rapporto convenzionale.

La risoluzione o sospensione per mancata osservanza del presente Regolamento e/o della Convenzione verrà comunicata formalmente dal Direttore Generale ed avrà effetto dal giorno della notifica, senza che l'Organizzazione nulla abbia a pretendere.

Art. 12 - Sottoscrizione di presa visione del Regolamento

Tutti i volontari autorizzati a prestare la loro attività presso le strutture di questa Azienda sono obbligati a sottoscrive il foglio di presa visione del presente Regolamento al quale dovranno strettamente attenersi.

Art. 13 - Il Referente dell'Associazione

Ogni Associazione individua un suo delegato come referente che mantiene i rapporti formali con l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e partecipa ad eventuali incontri ufficiali e riunioni. Il referente, così come anche il Rappresentante Legale delle Associazioni, non può in nessun caso essere un dipendente dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

Art. 14 – Disposizioni in materia di tutela dei dati personali

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e le Organizzazioni di Volontariato garantiscono reciprocamente l'osservanza di quanto sancito dalla normativa della privacy attualmente in vigore. I volontari che prestano la propria opera all'interno delle strutture della Azienda sono designati dall'Associazione di appartenenza quali incaricati del trattamento dei dati e operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni loro impartite. È fatto esplicito divieto ai volontari di accedere, a qualsiasi titolo, alla documentazione sanitaria dei pazienti.

In ogni caso, l'Associazione di volontariato é direttamente responsabile dei danni cagionati ad a terzi in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi associati, dipendenti o collaboratori.

Art. 15 – Impegni dell'Azienda

La AOU di Sassari si impegna ad informare i propri operatori e, attraverso loro, i pazienti e gli utenti dei servizi, sulle finalità del Volontariato e sui contenuti del presente regolamento. Il personale sanitario e di assistenza fornisce la più ampia collaborazione affinché l'opera dei

volontari possa svolgersi senza alcun intralcio, anche segnalando ai pazienti e agli utenti la presenza dei volontari e le attività svolte.
L'Azienda potrà accertare, concordando tempi e modalità con il Rappresentante Legale dell'Associazione o un suo delegato, il regolare svolgimento e la qualità del servizio oggetto della convenzione al fine di verificarne i risultati e il controllo degli stessi, anche in rapporto ai costi/benefici.

Art. 16 – Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa esplicito rinvio alla normativa nazionale e regionale di riferimento.

Art. 17 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento è composto da n. 10 pagine e n. 17 articoli, ed entra in vigore con l'adozione di apposito atto Deliberativo di approvazione.